

Assicurazione di TUTELA LEGALE E PERDITE PECUNIARIE

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A.

Prodotto: TutelUniCA Patente Ed. 09/2018 Agg. 12/2019

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo Danni: 30/10/2020

Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI S.P.A., Piazza San Carlo, 161; CAP 10123; Torino; tel. 011.0920601/011.5627373; sito internet: www.ucaspa.com; e-mail: uca@ucaspa.com; PEC: pecuca@legalmail.it. Società autorizzata all'esercizio nel ramo Tutela Legale con Provv. Min. del 18/3/1935 ricognizione con D.M. n° 15870 del 26/11/1984 e Ramo Perdite Pecuniarie con D.M. n° 19867 del 08/09/1994 - Numero Iscrizione Sezione I Albo Imprese IVASS N° 1.00024 del 03/01/2008.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, approvato il 29 aprile 2020, si riportano le seguenti informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa: il Patrimonio netto ammonta a € 25,27 milioni, di cui Capitale Sociale: € 6,00 milioni -i.v.-, Riserve patrimoniali: € 15,53 milioni e utile dell'esercizio: € 3,74 milioni. In data 11 maggio 2020 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR - "Solvency and Financial Condition Report") al 31 dicembre 2019, disponibile sul sito internet dell'impresa (www.ucaspa.com).

Nella relazione SFCR sono specificati i seguenti requisiti di capitale di solvibilità alla data del 31 dicembre 2019: il requisito patrimoniale di solvibilità -SCR (Solvency Capital Requirement)- pari a € 15,32 milioni; il requisito patrimoniale minimo -MCR (Minimum Capital Requirement)- pari a € 6,89 milioni; i Fondi propri della Compagnia -OF (Own Funds)- a copertura del SCR, pari a € 26,04 milioni; il valore dell'indice di solvibilità -Solvency Ratio-, che rappresenta il rapporto tra i fondi propri della Compagnia ed il requisito di capitale di solvibilità SCR, pari al 170%.

Per la consultazione degli aggiornamenti si rimanda al sito internet www.ucaspa.com Sezione Area Assicurati.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Tutela Legale

Il pagamento delle spese legali e peritali entro i limiti del massimale di euro 12.000 per vertenza e per anno assicurativo.

Perdite Pecuniarie

Il pagamento delle seguenti perdite pecuniarie:

- Diaria minima assicurabile **a seguito di incidente stradale**: € 5 con possibilità di aumento:
 - sospensione patente di guida
 - revisione patente di guida: per un massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo.
 - revoca patente di guida: per un massimo di 180 giorni per evento e per anno assicurativo.
- Diaria facoltativa **a seguito di violazioni del C.d.S.**: pari al 50% o 75% o 100% di quanto previsto per la diaria a seguito di incidente stradale:
 - ritiro, sospensione patente a seguito di tutte le violazioni previste dal C.d.S.: qualora sulla scheda di polizza non siano indicati diaria e giorni assicurati, la diaria è liquidata sulla base del premio pagato, per un massimo di 180 giorni per evento.
 - ritiro, sospensione patente a seguito di guida in stato di ebbrezza: nel caso di archiviazione, proscioglimento, assoluzione definitiva o ad accoglimento integrale del ricorso: diaria corrisposta integralmente. Negli altri casi: diaria corrisposta al 50% dell'importo assicurato e sino alla durata indicata sulla scheda di polizza.
 - ritiro, sospensione patente per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, omissione di soccorso,

competizioni sportive, gare di velocità, violazione di posti di blocco: subordinatamente ad archiviazione, proscioglimento, assoluzione definitiva o ad accoglimento integrale del ricorso.

- Interdizione - inibizione alla guida per patenti di categoria C, D, E, patenti speciali: diaria corrisposta per evento nella misura del 50% di quanto indicato nella scheda di polizza per importo e durata della diaria.
- Indennità per sottrazione / recupero punti patente di guida a seguito violazioni al C.d.S.: Massimale € 1.000 per evento e per anno assicurativo.

Per entrambi i rami, qualora sia stato assicurato un massimale inferiore a quanto sopra precisato, si applica il massimale indicato sulla scheda di polizza.

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è comunque rapportata ai massimali concordati con il Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

L'assicurazione è esclusa per quanto non forma oggetto di espressa disciplina, o per quanto non inerente al rischio assicurato. È comunque fatto salvo quanto previsto alle specifiche garanzie. Le garanzie di cui alla presente polizza non sono operanti e le relative indennità non potranno essere corrisposte, quando non ricorrano le condizioni di assicurabilità del rischio di ritiro o sospensione della patente previste dal Reg ISVAP 29/2009 art. 4 commi 1 e 3 e art. 16; ossia, per le ipotesi di ritiro o sospensione della patente a seguito incidente stradale disposto ai sensi degli artt. 222 e 223 C.d.S., nonché per le ipotesi di violazioni di cui all'Art. 218 C.d.S. per colui che pone in essere il fatto (soggetto che causa l'incidente o commette la violazione) e per gli enti, Associazioni e Cooperative che si accollano le sanzioni amministrative rinunciando alla rivalsa verso il responsabile.

L'Assicurazione non è altresì operante nel caso in cui la dichiarazione sottoscritta dal Datore di lavoro o Azienda Contraente sulla scheda di polizza relativa al criterio della stretta funzionalità della guida di veicoli a motore all'esercizio cui sono adibiti i soggetti assicurati non trovi rispondenza anche per cause sopravvenute, mutamento di funzioni e competenze, alle effettive e provate mansioni a cui sono preposti al momento del sinistro.

Difesa in sede Penale a seguito Incidente Stradale.

Inesistenza di patente regolare, inadatta al tipo di veicolo; utilizzo del veicolo in difformità dalla immatricolazione. Inesistenza di polizza di RCA, false attestazioni di rischio.

Vertenze amministrative. Illeciti sanzionati civilmente e/o in sede amministrativa per guida senza patente. Perizie e consulenze tecniche di parte ove non sussista contestazione, attività di consulenza legale in assenza di contenzioso e/o se non seguita da trattazione stragiudiziale o azione processuale esperita dallo stesso Legale. Pagamento di sanzioni pecuniarie comprese le somme irrogate a tale titolo da qualsiasi Organo Giurisdizionale e Autorità. Spese di trasferta e di domiciliazione. Spese a carico di eventuali coobbligati non assicurati e gravanti sugli Assicurati in forza di vincolo di solidarietà. Detenzione di sostanze radioattive, fatti conseguenti a tumulti popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, vandalismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, sciopero, serrate.

Sono escluse le vertenze in ogni sede tra il Contraente e gli Assicurati, le vertenze tra Assicurati con la stessa polizza, nonché tra il Contraente e/o gli Assicurati e la Società UCA.



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?


Denuncia di sinistro: la denuncia di sinistro, unitamente alla relativa documentazione, deve essere inviata da parte del Contraente e/o Assicurati unicamente alla Direzione della Società o all'Intermediario assegnatario del contratto, tempestivamente, e comunque entro 30 giorni dalla data del sinistro o dall'avvenuta conoscenza, salvo casi di comprovata urgenza.
Modalità di presentazione: a mezzo lettera raccomandata, telefax, mail anche non certificata, purché supportate da adeguata ricevuta, sito istituzionale www.ucaspa.com - Area Assicurati.


Assistenza diretta/in convenzione: non esistono enti/strutture convenzionate con la Compagnia.


Gestione da parte di altre imprese: l'impresa svolge direttamente l'attività di gestione dei sinistri come previsto dall'Art. 164 Codice delle Assicurazioni Private.


Prescrizione: i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, come disposto dall'Art. 2952 Cod. Civ.


| | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dichiarazioni inesatte o reticenti | <ul style="list-style-type: none"> - Se il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto (Art. 1892 Cod. Civ.). - Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e reticenti non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza (Art. 1893 Cod. Civ.). |
| Obblighi dell'impresa | La Società si impegna a pagare l'indennizzo entro 60 giorni dalla completa istruzione del fascicolo, purché non sussistano cause ostative. |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Quando e come devo pagare? | |
| Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni, ad eccezione della voce indicizzazione: salvo diversa indicazione, il contratto è indicizzato. Il premio è comprensivo di imposte e diritti, ove previsti. |
| Rimborso | È prevista la ripetizione della quota di premio pagato e non goduto al netto delle imposte, in caso di recesso dal contratto esercitato dall'Impresa. |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
| Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
| Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  Come posso disdire la polizza? | |
| Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il cd. diritto di ripensamento dopo la stipulazione della polizza. |
| Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  A chi è rivolto questo prodotto? | |
| Il prodotto è rivolto al Datore di lavoro e/o Azienda contraente che può subire un pregiudizio economico a seguito di sospensione e/o ritiro della patente di guida nei confronti di soggetti operanti presso di esso, per i quali la guida di veicoli a motore è strettamente funzionale all'esercizio dell'attività cui sono adibiti (Reg. ISVAP 29/2009). | |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  Quali costi devo sostenere? | |
| Costi di intermediazione La quota parte percepita in media dagli intermediari consta di: provvigioni medie pari al 28%, con possibilità di applicazione dei diritti se previsti, nella misura massima del 11%, con il massimo di 67 euro. | |

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| All'impresa assicuratrice | <p>In ottemperanza alle disposizioni vigenti, eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri o comportamenti tenuti dagli agenti UCA o dai loro collaboratori o dipendenti devono essere inoltrati per iscritto a: UCA ASSICURAZIONE SPESE LEGALI E PERITALI Spa - Ufficio Reclami - P.zza San Carlo 161 - Palazzo Villa - 10123 Torino - Tel.: 011/092.06.41 - Fax diretto: 011/198.357.40 - e mail: reclami@ucaspa.com - reclamiuca@legalmail.it</p> <p>Suddetti reclami saranno trattati dalla funzione aziendale dedicata all'esame degli stessi, Ufficio Reclami, contattabile ai recapiti sopra indicati, con produzione di riscontro al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo stesso (al netto delle eventuali sospensioni previste dalla legge per il caso in cui il reclamo riguardi comportamenti tenuti da un intermediario o da suoi collaboratori o dipendenti e sia, pertanto, necessario acquisire dallo stesso la documentazione pertinente).</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p> |
| PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
| Mediazione | <p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità per le eventuali successive azioni giudiziarie.</p> |
| Negoziazione assistita | <p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p> |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none">• ARBITRATO: in caso di disaccordo tra gli Assicurati e la Società per la risoluzione di controversie tra le parti sull'interpretazione delle clausole del presente contratto sulla gestione del sinistro e in ogni caso di conflitto di interessi, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente.• Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET; il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: www.ec.europa.eu/fin-net. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Modello come da Allegato 5 al Reg. IVASS n. 41/2018.